

Repertorio n.

**COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA**  
**Provincia di SIENA**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI**  
**CASTIGLIONE D'ORCIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

\_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), addì \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese  
di \_\_\_\_\_ in Castiglione d'Orcia nella Sede Comunale.

**tra**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F.  
\_\_\_\_\_), domiciliata per la sua carica presso la sede comunale il  
quale interviene in questo atto non in proprio ma in nome, per conto e  
nell'interesse esclusivo del Comune di Castiglione d'Orcia (C.F.  
00240610527) in qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ ai sensi  
dell'art.107, commi 2 e 3, dell'art.109, comma 2, del D. Lgs.vo n.267 del  
18/08/2000, nonché in virtù dell'atto sindacale n. \_\_\_\_\_ conservato in  
atti presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Castiglione d'Orcia che di  
seguito per brevità verrà indicato anche "Comune";

**e**

Sig./Dr. \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ dell' Associazione  
di Volontariato denominata \_\_\_\_\_ con sede sociale in  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Cod. Fisc./P-I \_\_\_\_\_

Iscrizione Albo del Volontariato n. \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_ - Iscrizione Albo Protezione Civile Regione  
Toscana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nel seguito del presente atto denominato  
anche "associazione di volontariato"

## **RICHIAMATI**

- D.Lgs. 03/07/2017, n. 117;
- Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

## **PREMESSO**

- che nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giacché l'art. 18 della Costituzione recita, che *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”*;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *“i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il D.Lgs 117/2017, *“Codice del terzo settore”* riconosce il valore sociale del terzo settore: *“E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti*

*locali.”*

- il codice definisce gli enti del terzo Settore come enti *“costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ediscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- Che, l'Associazione di volontariato è operante sul territorio comunale nel settore di specializzazione in Protezione Civile;
- Che l'Associazione di Volontariato è iscritta al registro regionale del Volontariato, di cui alla Legge 266/91, con i seguenti atti:

- 
- che L'ASSOCIAZIONE si è resa disponibile a collaborare con l'Amministrazione in aderenza alle finalità previste dal proprio Statuto;
  - Che il presente accordo di collaborazione riguarda il territorio del Comune, senza nessuna limitazione all'Organizzazione di Volontariato per ulteriori interventi e convenzioni previste a livello Provinciale e Regionale ed Intercomunale;

#### **PREMESSO INOLTRE CHE**

- l'articolo 56 del D.Lgs n. 117/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che *“dimostrino adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza*

*maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari”;*

- le condizioni richieste dal codice del terzo settore per poter sottoscrivere la convenzione sono:
  - L'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro unico del Terzo settore, a decorrere dall'operatività di tale registro; l'articolo 101, al comma 3, specifica che il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale, nelle more dell'istituzione del registro stesso, *“si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”*.
  - Il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - “Adeguatezza” dell'associazione;
  - l'ente deve garantire la copertura assicurativa dei volontari.

#### **DATO ATTO CHE**

Rilevato che l'individuazione di un'associazione di volontariato nel nostro territorio, in grado di collaborare con l'ente per la gestione del servizio di cui all'art. 3, avverrà mediante procedura comparativa;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto appresso.

#### **ART 1 - OBBLIGO GENERALE**

1) L'Associazione di Volontariato si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente accordo di collaborazione è da considerarsi per lo stesso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi stabiliti, attestato con appositi atti deliberativi e certificativi da parte del Comune.

#### **ART 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

1) Tutte le premesse fanno parte integrante del presente accordo di collaborazione.

2) La sottoscrizione dell'accordo di collaborazione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi allo stesso.

3) Il Comune e l'Associazione di Volontariato cooperano per favorire,

attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 3, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della legge n. 266/1991, art. 7 e della legge n. 142/1990, art. 6, del D.Lgs 117/2017, e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall'Amministrazione, e senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale dell'Amministrazione.

### **ART 3 – AMBITI DI ATTIVITA'**

1. L' Organizzazione di Volontariato si impegna a fornire l'attività volontaria dei propri soci, che saranno impiegati nelle attività di seguito specificate:

- a) Collaborazione con il personale dell'Amministrazione Comunale nella gestione delle seguenti attività/manifestazioni ricorrenti nel territorio, in particolare:
  - Collaborazione con il personale dell'Amministrazione Comunale nell'assistenza sanitaria per le vie adibite allo svolgimento della manifestazione “Calici di Stelle” (10 agosto)
  - Collaborazione con il personale dell'Amministrazione Comunale nell'assistenza sanitaria nell'occasione della “Festa del Marrone” di Campiglia d’Orcia (ultima domenica di ottobre)
  - Collaborazione con il personale dell'Amministrazione Comunale nell'assistenza sanitaria in occasione della manifestazione “Vivo in Vespa” a Vivo d’Orcia (ultima domenica da agosto);
  - Collaborazione con il personale dell'Amministrazione Comunale nell'assistenza sanitaria in occasione della manifestazione “Palio del Boscaiolo” a Vivo d’Orcia (terza domenica da ottobre);
- b) Collaborazione con il personale del Comune ed altre Associazioni locali nell'organizzazione e nell'assistenza sanitaria di n. 2 (due) manifestazioni sportive di rilevanza che si svolgeranno nel corso dell'anno di validità del presente Accordo di Collaborazione;
- c) Collaborazione con il personale dell'Amministrazione Comunale nella gestione della formazione durante eventi di formazione scolastica, sportiva e simulazione di evacuazione edifici strategici di cui al Piano Comunale di protezione Civile (massimo n.1 eventi per categoria);
- d) Collaborazione dell'attività di prevenzione e controllo aree a particolare densità turistica e alto valore paesaggistico.
- e) Collaborazione alle attività di protezione civile in occasione di eventi

atmosferici di particolare rilevanza.

Le attività di volontariato di cui ai punti precedenti, vengono fornite in conformità della L.R. 67/2003 (*Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività*) e D.P.G.R. 69/R/2004 (*Regolamento di attuazione, di cui all'art. 15, comma 3, della L.R. 67/2003*) ed in particolare dell'art. 12 del D.P.G.R. n. 7/R del 3 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni e la Legge 266/1991 nonché da quanto disposto dal D.Lgs 117/2017, "Codice del terzo settore". Sono escluse, in ogni caso, tutte le attività ricomprese negli interventi di Protezione Civile regolati dalla Convenzione in essere tra il Centro Intercomunale Amiata Val d'Orcia e le Associazioni di Volontariato del luogo.

Nel caso in cui l'Associazione non possa garantire in quella data quel particolare servizio tra quelli sopra richiamati potrà avvalersi della collaborazione di altre Associazioni purché riconosciute ed operanti nei medesimi settori.

#### **Art.4 VERIFICA OPERATO**

1. Le modalità di svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente, dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici comunali competenti, ai quali spettano i compiti di controllare l'effettiva prestazione dell'attività di volontariato.
2. L'Associazione di Volontariato presenterà all'Ente una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta.

#### **Art.5 OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

1. L'Associazione di Volontariato opera esclusivamente mediante volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione si impegna affinché le attività di volontariato oggetto del presente accordo di collaborazione, siano rese con continuità per il periodo di durata della stessa e si impegnano a dare immediata comunicazione all'Ente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento degli interventi di cui all'art. 3.
2. Gli interventi devono essere espletati in modo da garantire le dignità e la cura delle persone e a tal fine l'ASSOCIAZIONE garantisce che i volontari che espletano il servizio siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, operative ed adeguatamente formati per lo svolgimento delle attività per garantire la massima tutela delle persone.

3. L'Associazione di Volontariato provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già chiamato art. 3, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

4. L'Associazione di Volontariato ottempererà alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà di emanare.

5. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della formale stipula della convenzione.

#### **Art.6 RIMBORSO SPESE**

1. L'Amministrazione Comunale riconosce all'Associazione di Volontariato un contributo di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) l'anno.

2. Il contributo di cui al comma precedente sarà liquidato con le seguenti modalità:

a. entro il 30 novembre da parte dell'Associazione di Volontariato delle ricevute di pagamento della polizza assicurativa di cui all'art. 5 comma 3 e della rendicontazione per lo svolgimento di tutti gli interventi di cui all'art. 3;

#### **art.7 DURATA DELLA CONVENZIONE**

Il presente accordo avrà durata dalla firma delle parti e fino al 31.12.2026.

#### **Art.8 NUMERO VOLONTARI E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO**

1. Il numero dei volontari dell'Associazione di Volontariato impegnati nelle attività da svolgere, di cui all'art. 3, non sarà inferiore a 2 persone. Di essi, nel momento in cui il presente Accordo di Collaborazione diverrà operativo, fornirà apposito elenco nominativo all'Ente, impegnandosi ad aggiornare tale elenco, dandone tempestiva comunicazione, allorché intervengono modifiche allo stesso.

2. A tal fine l'Associazione di Volontariato, indicano, con apposito atto, il/i responsabile/i operativo/i dei propri volontari che, nell'espletamento degli interventi citati, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento.

#### **Art.9 NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Gli operatori volontari sono tenuti, nell'espletare l'attività disciplinata dal presente Accordo di Collaborazione, ad osservare comportamenti

conformi alle vigenti disposizioni legislativo e regolamentari anche con riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati civili dello Stato e dei dipendenti del Comune di Castiglione d'Orcia.

2. L'Associazione di Volontariato è tenuta a garantire l'idoneità professionale e sanitaria degli operatori prescelti, nonché la correttezza dei comportamenti, sulla base delle indicazioni contenute nel presente Accordo di Collaborazione e delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall'Amministrazione Comunale.

Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra ente e Associazione di Volontariato.

3. Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l'Amministrazione Comunale provvederà all'immediato ritiro all'operatore interessato del tesserino di riconoscimento, di cui all'articolo 7 del presente Accordo di Collaborazione.

#### **Art.10 RESPONSABILITA'**

1. L'Ente è esonerato e dovrà essere tenuto indenne da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento delle attività svolte dall'Associazione di Volontariato con riferimento al presente Accordo di Collaborazione.

2. L'Associazione di Volontariato risponderà personalmente e con propri mezzi degli eventuali danni arrecati al Comune e/o terzi, nello svolgimento dei compiti loro affidati.

3. I volontari sono tenuti ad osservare rigorosamente le norme sulla riservatezza e sul segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento delle attività di volontariato. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

4. In caso di infortunio che dovesse occorrere ai volontari nell'espletamento delle attività di volontariato, con riferimento al presente Accordo di Collaborazione, questi non potranno accampare diritto alcuno nei confronti del Comune.

5. L'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_ di

\_\_\_\_\_numero \_\_\_\_\_ in data\_\_\_\_\_,scadenza \_\_\_\_\_

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune, che provvederà al rimborso del premio entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'Associazione.

#### **Art. 11 DURATA DELL'ACCORDO DICOLLABORAZIONE**

L' Accordo di Collaborazione decorre dalla data della sua stipula ed avrà durata di anni 5 (cinque).

#### **Art. 12 RISOLUZIONE - RESCISSIONE**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rescissione del presente Accordo di Collaborazione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 3. e la non presentazione delle quietanze di pagamento polizza assicurativa di cui all'art. 5 comma 3;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### **Art. 13 CONTROVERSIE**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario Comunale.

#### **Art. 14 INFORMATIVA SULLA PRIVACY E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

- Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del RGDP – UE – 2016/679, tutti i dati comunicati dai contraenti, o di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione della convenzione, saranno raccolti e trattati su supporti

cartacei informatici nel pieno ed integrale rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Il loro utilizzo è unicamente finalizzato all'adempimento della presente convenzione, con tassativa esclusione di ogni diverso utilizzo.

- L'associazione con la sottoscrizione della presente convenzione, sulla base dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD –UE – 2016/679), viene nominata “Responsabile del trattamento” dei dati personali che gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in esecuzione della presente convenzione.

- L'associazione nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

- Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, l'amministrazione comunale raccomanda in particolare l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.

- L'amministrazione comunale rimane “proprietaria” dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.

#### ***Art. 15 RINVIO DINAMICO***

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### ***Art. 16 SPESE CONTRATTUALI***

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico

dell'ente. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

IL COMUNE (\_\_\_\_\_)

Associazione di volontariato (\_\_\_\_\_)